

SPETT. TRIBUNALE DI CATANZARO

REGISTRO PROCEDURA: R.G. 15/2024

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA CHIARA DI CREDICO

DEBITORE ISTANTE: [REDACTED]

INTEGRAZIONE MEMORIE

In ordine alla proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Dal Signor [REDACTED]

Ill. Sig. Giudice,

Premesso che

- Il sottoscritto Dr. Giuseppe Lacava, nato a Catanzaro il 18.05.1985 ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, con studio in Via Francesco Acri, 81, in data 19.04.2023 veniva nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, professionista Gestore incaricato di attestare la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto dal Sig. [REDACTED] (di seguito detto "Debitore"), nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], impiegato, separato ed assistito nelle fasi della presente procedura dagli Avv.ti Concetta Nunnari e Grazia Scarfone;
- In data 19.02.2024 veniva depositato, mediante ricorso, piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore con relativa attestazione dello scrivente professionista;
- In data 23.10.2024 l'Ill. Sig. Giudice rilevava che il piano non era corredato da sufficiente documentazione, presentava alcune criticità e ne chiedeva integrazione;
- In data 05.11.2024 venivano depositate le integrazioni richieste a fronte delle quali in data 16.12.2024 Ill. Sig. Giudice osservava:

OSSERVA

ritiene questo G.D. che il ricorso del debitore sia, nel caso di specie inammissibile.

Il debitore propone di mettere a disposizione dei creditori la somma di € 700,00 mensili per complessivi 8 anni e 10 mesi.

In particolare, propone di pagare il creditore ipotecario doValue s.p.a., avente un credito di € 109.002,30 nella misura del 47% (pari all'importo complessivo di € 50.904,61), si deve dedurre dalle allegazioni, con pagamento rateale a partire dal sedicesimo mese successivo all'omologa, atteso che per i primi quindici mesi il piano prevede il pagamento dei creditori ivi indicati come prededucibili.

Tale previsione non è consentita dalla legge, e ciò anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 67 CCII dal decreto correttivo (d.lgs. n. 136/2024).

Il legislatore del CCII, nella versione in vigore prima del correttivo c.d. "ter", stabiliva la possibilità di "prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in

ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC",

sulla base di tale previsione, la giurisprudenza di merito seguita anche da questo GD ha ritenuto che, non essendo prevista alcuna moratoria, il pagamento di tali crediti dovesse essere immediato. Invero *"la previsione di cui al comma 4 del medesimo articolo [art. 67 CCII ndr.] va interpretata nel senso che, nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, laddove sia prevista la liquidazione dei beni gravati dalla prelazione), che equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (v. ex multis Cass. 11882/2020, Cass. 3482/2016 e Cass. 17461/2015), è possibile solo laddove i creditori interessati prestino preventivamente il proprio assenso (v. sul tema, con riferimento alla procedura di piano del consumatore sotto il vigore della l. 3/2012, Cass. 22291/2020, Cass. 27544/2019 e Cass. 17834/2019 e Cass. 4451/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Nola 12 aprile 2022 e Trib. Velletri 26 marzo 2021, Trib. Avellino 21 ottobre 2019 e Trib. Ferrara 11 novembre 2019), peraltro in maniera espressa e non mediante un mero silenzio-assenso"* (Cosi Trib. Terni 8.5.2023; cfr. Trib. Modena 20.9.2023);

il d.lgs. 136/2024, applicabile a tutti i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e, dunque, anche alla presente procedura, ha modificato tale norma introducendo, in modo simile ma non identico alla L. 3/2012, la possibilità di pagamento dilazionato; infatti, l'art. 67 co. 4 CCII vigente, nella parte che qui rileva, prevede che *"La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo [i.e. i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca], una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali"*;

nel caso di specie il piano proposto, prevedendo il pagamento dilazionato ben oltre il termine di due anni e senza attribuzione di interessi legali, non è pertanto conforme al dettato normativo;

ne consegue pertanto che il ricorso proposto non appare suscettibile di superare il vaglio di ammissibilità;

deve poi rilevarsi che le cause del sovraindebitamento sono rimaste nebule e non documentate le spese affrontate per le quali si è reso necessario ricorrere a plurimi contratti di finanziamento;

quanto al contratto di locazione, depositato agli atti del fascicolo in data 5.11.2024, emerge dalla ricevuta di registrazione del medesimo una durata fino al 1.3.2024 (il ricorso per l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato depositato in data 16.2.2024, ossia 13 giorni prima la scadenza di quel contratto), né risulta parimenti registrata la proroga del contratto; da tanto deve ricavarsi come non vi sia prova che all'attualità tale contratto sia ancora in essere e, quindi, che il ricorrente debba pagare la metà del canone di locazione;

il piano proposto poi non indica in modo specifico tempi dei prospettati pagamenti: l'unico dato che è possibile evincere è quello del pagamento dei creditori prededucibili nei primi quindici mesi, mentre per gli altri creditori non è chiaro se il pagamento rateale proposto sarà effettuato mensilmente in proporzione alla percentuale di soddisfacimento proposta oppure se le rate saranno destinate integralmente ad un singolo creditore secondo l'ordine esposto a pag. 10 della "proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore";

non è poi corretta la qualificazione del compenso degli Avvocati che assistono l'istante tra i crediti prededucibili; tale tipologia di credito certamente non rientra nella previsione dell'art. 6 co. 1 lett. c) (rimasta immutata anche dopo il correttivo), norma che si riferisce specificamente al concordato preventivo, né può farsi rientrare nella previsione di cui alla lettera d) dell'art. 6 cit., come modificata dal correttivo citato, atteso che l'incipit di tale norma esclude tutte le attività e gli incarichi conferiti prima della domanda di accesso allo strumento di regolazione.

Tanto rilevato e ritenuto opportuno, prima di dichiarare l'inammissibilità della domanda, instaurare il contraddittorio con la ricorrente, ciò che può avvenire anche in modalità cartolare;

P.Q.M.

Assegna termine di giorni 5, decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito di eventuali memorie difensive in ordine a quanto rilevato in parte motiva.

Con le predette osservazioni l'Ill.mo Giudice assegnava cinque giorni per il deposito di eventuali memorie difensive;

- In data 21.12.2024 venivano depositate memorie difensive nelle quali venivano esposti i chiarimenti necessari e facendo altresì presente che nei giorni precedenti erano stati presi contatti con il creditore ipotecario (Aurora 2023 SPV SRL) al fine di ottenere l'assenso alla proposta.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto professionista Gestore, ad integrazione delle memorie difensive depositate evidenzia che in data 09 gennaio 2025 è pervenuto, da parte del creditore ipotecario, formale parere favorevole alla proposta che prevede il pagamento della somma pari ad Euro 50.904,61 (cinquantamilanovecentoquattro/61), nella misura del 47% del debito complessivo pari ad Euro 109.002,30, in anni 6 mediante il pagamento mensile della somma pari ad Euro 700,00 a partire dal secondo mese successivo all'eventuale omologa ovvero dopo aver onorato i crediti in prededuzione.

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto **Dr. Giuseppe Lacava** nella sua qualità di professionista incaricato nella procedura proposta dal Sig. [REDACTED] chiede l'ammissibilità del piano proposto.

Allegati:

- Assenso alla proposta Aurora 2023 SPV SRL;

Con Ossequio

Catanzaro, 10.01.2025

Il Professionista Gestore
Giuseppe Lacava